

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3708

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(SCALFARO)

Modifiche alle norme sulla previdenza  
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

*Seduta del 10 gennaio 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, le norme sulla previdenza degli autoferrottramvieri, a differenza di quanto avviene nell'assicurazione generale obbligatoria, non prevedono un trattamento minimo per i superstiti, stabilendo unicamente che la pensione indiretta si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo diretto le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

La situazione normativa accennata ha creato notevoli sperequazioni con i superstiti di pensionati o assicurati dell'assicurazione generale, i quali invece, hanno avuto riconosciuto da tempo un trattamento minimo proprio, accanto a quello previsto per le pensioni dirette.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge col quale si intende ovviare alle più evidenti sperequazioni e realizzare con immediatezza l'adeguamento delle prestazioni previdenziali della categoria.

L'articolo 1 del disegno di legge attribuisce ai superstiti di pensionati o assicurati autoferrottramvieri un trattamento minimo annuo identico a quello previsto per le pensioni di invalidità.

L'articolo 2 stabilisce poi che il beneficio di cui sopra sia riconosciuto anche nei confronti delle pensioni di reversibilità in atto alla data di entrata in vigore della legge, con effetto dall'1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se successiva.

L'articolo 3 estende alla previdenza autoferrottramviaria le norme vigenti nell'assicu-

razione generale, per effetto della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in ordine ai requisiti che devono essere posseduti dalla vedova dell'assicurato o del pensionato per ottenere la pensione di reversibilità.

L'articolo 4 sancisce l'applicazione delle nuove norme sulle pensioni indirette o di reversibilità alle vedove degli addetti ai pubblici servizi di trasporto deceduti posteriormente al 30 giugno 1962.

Ciò per consentire, sotto il profilo del diritto alla pensione, un allineamento delle suddette categorie di pensionati a quelle dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dal 1° luglio 1962.

L'articolo 5 stabilisce la totale computabilità, ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro, della mensa e della indennità sostitutiva della medesima, istituita, con decorrenza dall'1 gennaio 1948, per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna, con l'accordo collettivo nazionale 19 febbraio 1948.

L'importo da considerarsi ai fini anzidetti è convenzionalmente stabilito dalla legge stessa, prendendo in considerazione i valori della mensa vigenti dal 1948 al 1956 presso le aziende operanti nei grandi centri (ATAC, ATAN, ecc.).

Tale innovazione alla normativa vigente è stata determinata dal fatto che il controvalore in denaro della mensa e l'indennità sostitutiva della medesima non furono inizialmente sottoposti a contributo in quanto ritenuti elargizioni aventi carattere assistenziale e non remunerativo di una prestazione di lavoro subordinato.

Con decorrenza dal 1° giugno 1954, con disposizione del Ministero del lavoro, l'emolumento in questione venne considerato, per l'aliquota del 40 per cento, come avente natura retributiva; dal 1° novembre 1956 fu riconosciuto che l'erogazione avesse perduto la sua natura assistenziale per assumere per intero quella di elemento integrativo della retribuzione. La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ha poi affermato che fin dall'origine il controvalore della mensa e la indennità sostitutiva della medesima hanno avuto natura retributiva. Di conseguenza la presente legge prevede che l'importo della indennità sia compreso ai fini del ricalcolo delle pensioni nello stipendio o paga di tabella previsto dalla lettera a) dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'onere finanziario del provvedimento si aggira sui 400 milioni e può essere sopportato dal Fondo in questione.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« La pensione annua diretta non può essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianità, ed a lire 108.000, per le pensioni di invalidità. La pensione annua per i superstiti non può essere inferiore alla suddetta misura di lire 108.000 stabilita per le pensioni di invalidità ».

### ART. 2.

Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.

## ART. 3.

L'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta o di reversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:

a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidità. Se la morte dell'assicurato è avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;

b) alla vedova del pensionato, ancorché il matrimonio sia posteriore alla data di decorrenza della pensione, purché, in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di età inferiore ai 20 anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.

La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.

Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio ».

## ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alle vedove degli iscritti o dei pensionati deceduti anteriormente al 1° luglio 1962.

Le vedove degli iscritti o dei pensionati deceduti tra detta data e quella di entrata in vigore della presente legge, conseguiranno il beneficio di cui all'articolo precedente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale ultima data, sempreché presentino domanda entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Ove la domanda sia presentata posteriormente, il beneficio di cui all'articolo precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

## ART. 5.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1948 ed il 31 ottobre 1956 e dei titolari delle pensioni ai superstiti liquidate con la stessa decorrenza oppure derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza compresa nello stesso periodo, è riconosciuta la computabilità, ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro della mensa e della indennità sostitutiva della medesima, istituite con l'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna.

L'importo da considerarsi ai fini anzidetti, in aggiunta alla voce retributiva di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è convenzionalmente fissato nelle seguenti misure:

anno 1948 . . . . .	L.	6.600	annue
» 1949 . . . . .	»	6.900	»
» 1950 . . . . .	»	7.800	»
» 1951 . . . . .	»	8.400	»
» 1952 . . . . .	»	9.000	»
» 1953 . . . . .	»	11.500	»
» 1954 . . . . .	»	12.200	»
» 1955 . . . . .	»	12.200	»
» 1956 . . . . .	»	15.100	»

I titolari di pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1954 ed il 31 ottobre 1956, che abbiano già ottenuto il riconoscimento della pensionabilità degli emolumenti suddetti, per la quota corrispondente al 40 per cento del rispettivo ammontare, hanno diritto ad ottenere la pensionabilità dell'importo risultante dalla differenza fra gli importi previsti nel comma precedente e quello già computato.

Il riconoscimento del beneficio è effettuato a domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.